

**ULTERIORI INDIRIZZI APPLICATIVI DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE I
CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.G. N. 9/2002 – SECONDO SEMESTRE 2013**

Documentazione da produrre per l'istruttoria: si rimanda al modulo di domanda e alla regolamentazione già esistente

Per quanto riguarda i **PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI** (ai sensi art. 433 C.C.), il richiedente è tenuto a dimostrare di aver esperito tutti i tentativi per ottenere dagli stessi la corresponsione degli alimenti.

NB: se l'utente non intende richiedere gli alimenti, anche tramite l'avvio di un procedimento giudiziario, il servizio non procede all'erogazione del contributo, salvo casi di comprovata e particolare gravità.

MINIMO VITALE

Si fa riferimento all'art. 5 del Regolamento concernente i criteri di accesso agli interventi di assistenza economica a favore di persone indigenti e di contrasto alla povertà (delibera C.G. n. 9 del 13.05.2002 e deliberazione Consiliare n. 11 del 08.04.2009). Dal mese di luglio i beneficiari sono quelli di seguito riportati:

- Persone con invalidità superiore al 74% e/o con totale inabilità al lavoro certificata dalla Commissione Invalidi o 66% se riconosciute prima del 1992,
- Ultra 65enni.

L'ammontare del minimo vitale corrisponde alla pensione minima INPS .

Per ulteriori componenti del nucleo familiare si applicano i coefficienti già individuati nel punto 5 del Regolamento sopraccitato:

| Componente del nucleo | Coefficiente per il minimo vitale |
|------------------------------|--|
| 1 | 1 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |

Per le **modalità di calcolo** si rimanda al Regolamento vigente.

MINIMO ALIMENTARE

Si fa riferimento all'art 6 del Regolamento concernente i criteri di accesso agli interventi di assistenza economica a favore di persone indigenti e di contrasto alla povertà (delibera C.G. n.9 del 13.05.2002 e delibazione Consigliare n. 11 del 08.04.2009). Dal mese di luglio i beneficiari sono quelli di seguito riportati:

- Persone con invalidità civile con percentuale tra il 46 e il 73%;
- Minori da 0 alla conclusione dell'obbligo scolastico/formativo e che effettivamente vi ottemperino, in famiglia in situazione di disoccupazione del/i componente/i stabilmente occupato/i per cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento e opportunamente documentata, non tutelate da ammortizzatori sociali;

Il contributo potrà essere erogato solo qualora sussistano concrete azioni volte all'autonomizzazione economica quali: ricerca attiva di un lavoro, adesione a programmi delle agenzie preposte all'inserimento lavorativo, corsi professionali con prospettive di inserimento lavorativo e adesione al percorso di orientamento attuato dal SIL da parte di tutti i componenti il nucleo familiare abili al lavoro.

Nel caso di nuclei con entrambi i genitori abili al lavoro, il contributo viene erogato soltanto ai figli minori sottoforma di una tantum, eventualmente replicabile dopo 6 mesi. La stessa regola vale per i disabili tra il 46% e il 73% di cui al punto precedente: in questo caso si può anche ipotizzare un progetto di borsa lavoro.

- Famiglie monoparentali con figli minori a carico, a causa di separazione, divorzio, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine per eventi gravi. Madre e/o padre con figli minori riconosciuti da solo genitore richiedenti, in carenza/assenza di sostegno parentale;

Nel caso di famiglie monoparentali il contributo può essere erogato nella misura del 100% per genitore e primo figlio e del 50% per ogni altro eventuale figlio fino ad un massimo pari al minimo vitale. In caso di genitori separati, viene ovviamente computato nel reddito l'assegno corrisposto dal coniuge non affidatario.

- Donne sole in stato di gravidanza (per due mesi precedenti e 10 successivi al parto, o dal momento di certificazione di gravidanza a rischio) prive di sostegno parentale;
- Giovani con età 18/21, in carico al servizio sociale da minori in quanto inseriti in struttura/affidamento familiare e con progetto di autonomizzazione;
- Persone con modalità di vita marginali, con insufficiente sostegno parentale con progetto concordato di reinserimento sociale.

Viene disapplicato l'art. 10 del Regolamento concernente i criteri di accesso di cui alla deliberazione C.G. n. 9 del 13.05.2002 riguardante i **contributi per esigenze specifiche**.

Per quanto riguarda i **contributi per l'abitazione** (art. 9) vengono mantenuti interventi per casi di grave marginalità sociale opportunamente documentata, così come i **contributi per il riscaldamento**.

Sono confermati i **contributi di emergenza** e quelli **a titolo di anticipo** (art. 11 e 12).

MOTIVI DI ESCLUSIONE

- Il non aver richiesto pensioni, maggiorazioni, indennità, sussidi per l'affitto, alimenti ai parenti tenuti per legge (art. 433 C.C.) ovvero altre possibili utilità, avendone il diritto;
- Il possesso da parte del nucleo richiedente di disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni per un valore complessivo superiore a € 2.500;
- La mancata formale adesione al progetto;
- Non aver esperito tutti i tentativi per il reperimento di un'attività lavorativa.

Indicazione finale per gli operatori

In fase di istruttoria andranno avviati opportuni contatti con le associazioni di volontariato locali impegnate in programmi di aiuto alimentare ed economico per l'individuazione di possibili sinergie ed evitare duplicazioni di interventi.